

Scuola e privacy: le raccomandazioni del Garante e il ruolo del Difensore civico.

Il Garante per la privacy è intervenuto a tutela dei dati degli studenti e dei lavoratori che operano nel mondo dell'istruzione .

Di seguito si pubblica l'articolo di Biancamaria Consales in www.diritto.it.

Come afferma il Garante, si tratta di impedire l'illecita diffusione di numeri di telefono e indirizzi privati dei candidati, al fine anche di evitare forme di stalking e di possibili furti di identità e ancora di impedire la divulgazione di nome e cognome di studenti i cui genitori siano in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa e non esporli al possibile disprezzo e comunque per evitare discriminazioni.

E, tuttavia, le limitazioni all'accesso di dati pubblici non possono essere tali da pregiudicare il principio di trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, di cui anche il Difensore civico è garante.

Restano pertanto ferme le regole sull'accesso ai documenti previste della legge (l.241/90 e normativa civico). (da www.diritto.it)

Scuola e privacy: le raccomandazioni del Garante

Pubblicato in

Notizie di diritto

il 12/09/2013



Biancamaria Consales

Con comunicato stampa dell'11 settembre scorso, il Garante per la privacy ha ricordato alle scuole di ogni ordine e grado la necessità di tenere presente alcuni principi statuiti nei provvedimenti adottati in questi anni in materia di trasparenza in ambito scolastico, a tutela dei dati degli studenti e dei lavoratori che operano nel mondo dell'istruzione.

Graduatorie on line e moduli di iscrizione solo con dati pertinenti; divieto di pubblicazione sul web dei nomi degli studenti le cui famiglie sono in ritardo nel pagamento della retta per la mensa; divieto di diffusione telefono e indirizzo di personale scolastico e studenti; questi alcuni dei temi trattati dal Garante.

Particolare attenzione è stata, tuttavia, dedicata alla pubblicazione on line delle graduatorie di vario tipo, che spesso contengono dati personali non pertinenti o eccedenti le finalità istituzionali perseguite. “Frequente è il caso – ha ricordato il Garante – della pubblicazione sui siti Internet degli istituti delle graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili a tutti, non devono però contenere, come in diversi casi segnalati al Garante, i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Questa illecita diffusione dei contatti personali incrementa,

tra l'altro, il rischio di esporre i lavoratori a forme di stalking o a possibili furti di identità”.

Il Garante ha, infine, ribadito che è illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si può rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

(da www.diritto.it)